



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE e FAMIGLIA

Servizio istruzione, università e
diritto allo studio

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 147
I - 33100 Udine, via Ippolito Nievo 20

L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - Finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche a favore delle istituzioni scolastiche - Anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Approvazione riparto. Prenotazione delle risorse finanziarie (capitoli 5301 – 7725).

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20 (Vicedirettore centrale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;

Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio istruzione università e diritto allo studio;

Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle competenze in materia di istruzione;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 24/2020, che prevede il sostegno agli interventi proposti dalle istituzioni scolastiche e definiti nel Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa approvato dalla Giunta regionale;

Visto il successivo articolo 34 della medesima legge regionale n.13/2018, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 24/2020, che individua i destinatari e l'oggetto degli interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

Richiamato in particolare il comma 4, lettera c), dell'articolo 33 della legge regionale n.13/2018 che, tra le tipologie di interventi di offerta formativa, prevede gli interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;

Visto l'articolo 37 della legge regionale 13/2018, che prevede espressamente l'attuazione degli interventi volti a promuovere le culture e lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, recante norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena;

Vista la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, recante norme per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, recante norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.239 del 19 febbraio 2021 che prevede che per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 l'insegnamento curricolare della lingua friulana sia limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge regionale n.29/2007, mentre le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado per i medesimi anni scolastici siano sostenute nell'ambito del Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, di cui all'articolo 33 della legge regionale n.13/2018;

Visto il Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0217/Pres. del 17 dicembre 2019, come di recente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 063/Pres. del 27 aprile 2021, di seguito Regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024", parte integrante della delibera che individua, tra gli altri, l'intervento bando "Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche", con la relativa dotazione finanziaria pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di seguito Piano;

Richiamato il decreto n. 5002/LAVFORU del 22 maggio 2021 con il quale è stato approvato il bando per il finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto bando che stabilisce le modalità e i criteri di riparto e individua l'ammontare delle risorse da destinare all'assegnazione delle quote, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. e), e dall'art. 9 comma 1, lett.e), del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0217/Pres. del 17 dicembre 2019, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che sono pervenute alla scrivente Direzione n. 63 domande di finanziamento;

Ricordato che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni;

Preso atto delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come da documentazione agli atti;

Considerato che dall'esito dell'istruttoria tutte le domande risultano ammesse a finanziamento pari a n. 63 domande pervenute entro la scadenza del termine del 24 giugno 2021 secondo le modalità di cui all'art. 6 del bando di finanziamento;

Visto l'art. 10 comma 2 del citato Regolamento n. 0217/Pres. del 17 dicembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, a conclusione dell'istruttoria viene approvato, con decreto del Direttore centrale, l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento con l'indicazione del contributo assegnato;

Ritenuto pertanto di approvare il riparto delle risorse finanziarie di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 (complessivi euro 300.000,00) a favore delle istituzioni scolastiche ammesse ai benefici, di cui agli allegati A), B), C), parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Preso atto che, a valere sui capitoli 5301 – 7725 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in conto competenza è prevista la dotazione finanziaria di euro 100.000,00 euro (complessivi 300.000,00 euro);

Ritenuto pertanto di prenotare le risorse finanziarie annuali complessive di euro 100.000,00 a valere sui capitoli di spesa del bilancio regionale per gli anni indicati, come segue:

anno 2021:

- capitolo 5301 art. 001 (amministrazioni centrali): euro 99.482,99
- capitolo 7725 art. 001 (istituzioni sociali private): euro 517,01

anno 2022:

- capitolo 5301 art.001 (amministrazioni centrali): euro 99.482,99
- capitolo 7725 art.001 (istituzioni sociali private): euro 517,01

anno 2023:

- capitolo 5301 art.001 (amministrazioni centrali): euro 99.482,99
- capitolo 7725 art.001 (istituzioni sociali private): euro 517,01

Viste le seguenti leggi regionali:

- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
- 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2024);
- 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
- 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2024 e per l'anno 2021);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2021, e successive modificazioni e integrazioni:

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) del Regolamento n. 0217/Pres. del 17 dicembre 2019, è approvato l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento previsto dal bando "Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche" per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, approvato con decreto n. 5002/LAVFORU del 22 maggio 2021, di cui agli allegati A), B), C), parti integranti e sostanziali del presente decreto digitale.
2. È approvato il riparto delle risorse finanziarie di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (complessivi euro 300.000,00) relative al bando "Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche" per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a favore delle Istituzioni scolastiche di cui agli allegati A), B), C), parti integranti e sostanziali del presente decreto digitale, nell'importo indicato a fianco di ciascuna istituzione scolastica statale/ente gestore di istituzione scolastica paritaria.
3. Sono prenotate le risorse finanziarie complessive di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (complessivi euro 300.000,00) di cui all'allegato contabile al presente decreto digitale, a valere sui capitoli 5301 – 7725 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2021 e per gli anni 2022 e 2023, come di seguito indicato:

anno 2021:

- capitolo 5301 art.001 (amministrazioni centrali): euro 99.482,99
- capitolo 7725 art.001 (istituzioni sociali private): euro 517,01

anno 2022:

- capitolo 5301 art.001 (amministrazioni centrali): euro 99.482,99
- capitolo 7725 art.001 (istituzioni sociali private): euro 517,01

anno 2023:

- capitolo 5301 art.001 (amministrazioni centrali): euro 99.482,99
 - capitolo 7725 art.001 (istituzioni sociali private): euro 517,01
4. Con successivi atti si provvederà all'impegno e alla liquidazione anticipata delle somme spettanti a ciascuna istituzione scolastica/ente gestore di istituzione scolastica paritaria di cui agli Allegati A), B), C) sopra citati, nei termini previsti dall'articolo 10 del Regolamento.
 5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'istruzione.

Trieste, data del protocollo

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Ketty Segatti

(documento sottoscritto digitalmente)